



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **08 APR. 2020** Protocollo N° *113410* / 7900050000 | Class: | C. 101 | Prat. | / | Fasc. : | Allegati N° | /

Oggetto: *Chiarimenti sulle Ordinanze regionali nn. 37 e 38.*

*S.E. il Prefetto di Venezia
Dr. Vittorio Zappalorto*

*S.E. il Prefetto di Belluno
Dr.ssa Adriana Cogode*

*S.E. il Prefetto di Vicenza
Dr. Pietro Signoriello*

*S.E. il Prefetto di Treviso
Dr.ssa Maria Rosaria Laganà*

*S.E. il Prefetto di Padova
Dr. Renato Franceschelli*

*S.E. il Prefetto di Verona
Dr. Donato Giovanni Cafagna*

*S.E. il Prefetto di Rovigo
Dr.ssa Maddalena De Luca*

In relazione alle numerose richieste pervenuteci dalle Aziende del settore vivaistico e manutenzione del verde e in seguito ad un contatto per le vie brevi con il Prefetto Zappalorto, sono con la presente a fornire alcuni chiarimenti riguardo l'ordinanza del Presidente della Regione del Veneto in accordo con l'Unità di Crisi.

- 1) L'attività di produzione flovo vivaistica rientra nel codice Ateco 01 e quindi è pienamente ammessa dal dpcm 22.3.2020 e dal dm 25.3.2020. Le ordinanze regionali non toccano in alcun modo tale fase dell'attività economica nel settore. Le ordinanze incidono, su richiesta di due associazioni di settore, solo sui punti vendita, in relazione ai quali è stata accolta la proposta delle associazioni suddette, responsabilmente motivata dall'esigenza di prevenire il contagio, di chiusura degli esercizi per l'appunto commerciali quali luogo di rilevante aggregazione di persone soprattutto nel presente periodo primaverile. Si è peraltro sottolineato che la consegna a domicilio e che*

Unità di Crisi D.P.G.R. nr. 23 del 21.02.2020

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Viale Paolucci, 34 - 30175 Marghera - Venezia Tel. 041 2794780 - Fax 041 2794712

protezionecivilepoliziale@regione.veneto.it - protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it



sempre la vendita di detti prodotti può proseguire negli esercizi commerciali aperti in base alla normativa statale quali esercizi di vendita di generi alimentari;

- 2) L'attività di manutenzione del verde di proprietà pubblico e privata è ammessa, in base all'ordinanza n. 38, a modifica della precedente, più limitativa, senza specificazioni; ciò, in considerazione della funzione anche igienica di tale attività;*
- 3) L'attività di manutenzione di aree naturali pubbliche e private è ammessa dall'ordinanza n. 37, per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese esemplificativamente le aree turistiche; tra queste, rientrano le aree naturali quali le spiagge, sulle quali non è ovviamente per il momento ammessa (v. (v. decreto Mise 25.3.2020) l'attività di accoglienza turistica, identificata dal codice Ateco 93.29.20 "Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali". Sono, quindi, ammesse, nei termini sopra specificati, le opere di sistemazione delle aree demaniali predette.*

Sperando di aver fatto cosa gradita, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

*Il Direttore Coordinatore
Dell'Unità di Crisi
Dott. Nicola dell'Acqua*

Unità di Crisi D.P.G.R. nr. 23 del 21.02.2020

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Viale Paolucci, 34 – 30175 Marghera - Venezia Tel. 041 2794780 – Fax 041 2794712

protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it - protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it